

Circ. 26 ottobre 1996, n. 258/E¹.

Contesti valutari - Procedure per la riscossione coattiva dei crediti erariali.

Alla Direzione regionale delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici del registro

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette

Alle Direzioni centrali del dipartimento delle entrate

Alla Direzione generale degli aff. gen. e del personale

Al Segretario generale

Al servizio per il controllo interno

Al servizio consultivo ed ispettivo tributario

Al Comando generale della Guardia di Finanza

Il *D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148*, concernente l'approvazione del Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria, disciplina al Capo II (art. 30-32) la procedura di applicazione delle sanzioni conseguenti agli illeciti valutari.

In particolare l'art. 32 del citato *D.P.R. n. 148 del 1988*, nel disciplinare le caratteristiche del provvedimento di irrogazione delle sanzioni prevede al comma 8 che il decreto del Ministro del Tesoro, che infligge la pena pecuniaria, abbia efficacia di titolo esecutivo e che l'ingiunzione di pagamento deve avvenire secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 18, sesto comma, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

Lo stesso articolo 32, al successivo comma 9, dispone altresì che l'esecuzione dell'ingiunzione abbia luogo a cura dell'Intendenza di finanza, oggi Direzione Regionale, competente per territorio con l'osservanza delle disposizioni del *Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*.

Al riguardo questo Ministero con risoluzione del cessato Servizio centrale per la riscossione, prot. 1/3443 datata 11 giugno 1991, integralmente ripresa dalla, del pari cessata, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari con la circolare n. 59 datata 17 dicembre 1991 prot. n. 652793/91, ebbe a precisare che, ai fini della riscossione coattiva delle somme infruttuosamente ingiunte dal competente organo del Ministero del Tesoro, dovesse provvedersi ai sensi dell'art. 27 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, a mezzo ruolo formato dallo stesso Ufficio del Ministero del Tesoro competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione e da questo trasmesso alla competente Intendenza di finanza per l'apposizione del visto di esecutorietà e la successiva consegna al concessionario della riscossione.

¹ Emanata dal Ministero delle finanze.

La predetta impostazione procedurale non è però stata condivisa dal Ministero del Tesoro, il quale al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo ha ritenuto opportuno acquisire sull'argomento l'avviso del Consiglio di Stato.

Quest'ultimo, con parere reso nell'adunanza del 23 gennaio 1996, ha tra l'altro avuto modo di precisare che:

a) "il *D.P.R. n. 148 del 1988*, successivo al *D.P.R. n. 43 del 1988*, non può essere ritenuto *lex specialis* rispetto a quest'ultima fonte normativa";

b) il richiamo puntuale di cui all'art. 32 del *D.P.R. n. 148 del 1988* a singole e specifiche previsioni normative della *legge n. 689 del 1981* comporta l'applicabilità delle sole disposizioni richiamate, ferma restando l'inapplicabilità dell'intero impianto normativo di cui alla *legge n. 689 del 1981*, in materia di infrazioni valutarie;

c) che il disposto dell'art. 32, comma 9, del *D.P.R. n. 148 del 1988* "non può che essere letto nel senso di conservare all'Amministrazione periferica delle Finanze la competenza in executivis in materia di sanzioni valutarie, peraltro sostituendo la procedura di cui al *D.P.R. n. 43 del 1988* al precedente sistema esattivo".

Alla luce di quanto innanzi evidenziato si reputa necessario riconsiderare l'orientamento ministeriale delineato nelle istruzioni ministeriali ricordate in epigrafe.

Di conseguenza, tenuto conto che il pagamento spontaneo delle somme ingiunte con il provvedimento disciplinato dal più volte citato art. 32 del *D.P.R. n. 148 del 1988* deve essere effettuato presso gli Uffici del Registro e che il riferimento alle cessate Intendenze di finanza, lungi dall'essere volto alla individuazione dell'Ufficio materialmente competente alla formazione dei ruoli, appare destinato ad identificare il procedimento di riscossione concretamente applicabile, procedimento questo in cui la cessata Intendenza di finanza svolgeva un fondamentale ruolo di controllo, si ritiene che la competenza alla formazione dei ruoli di cui trattasi vada attribuita agli stessi Uffici del registro.

Questi ultimi, pertanto, scaduti inutilmente i trenta giorni dalla notifica del decreto del Ministero del Tesoro, dovranno procedere ai sensi dell'art. 67 del *D.P.R. n. 43 del 1988* e delle successive disposizioni integrative alla formazione dei ruoli stessi, da consegnare nei termini e con le modalità di cui al *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602* e successive modificazioni, alle Direzioni regionali delle entrate competenti per l'apposizione del visto di esecutorietà.